

comma 4 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, modificato con D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.

Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

- 20) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 21) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 22) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 23) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 24) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 252,91 e alle spese relative ai valori bollati per euro 117,00 mediante versamento virtuale tramite F24.

IL CONCESSIONARIO
FRANCESCO PENNESE
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Pescara (PE) via Torquato Tasso n. 29, nonché domicilio digitale

all'indirizzo: francesco.pennese@pec.it

Ancona, addì 18/01/2023

IL CONCESSIONARIO
FRANCESCO PENNESE
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 24/01/2023 al n° 17 serie 1

con l'esenzione di euro 369,91

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

N. 03-01 del registro
Concessioni - Anno 2023

N. 2023 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Francesco Pennese, C.F. PNNFNC71M06G482M, con sede legale in Pescara (PE) via Torquato Tasso n. 29, acquisita al prot. n. ARR-8297 del 21/06/2021 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-11626-15_09_2022;
Vista la precedente licenza n. 03-03/2017 del 10/08/2017, rep. n. 1145;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. PAR-8778 del 30/11/2021;
Vista la pubblicazione della domanda in data 01/12/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-3370 in data 21/03/2022;
Vista la nota del Comune di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-15865 in data 15/12/2021;
Visto il parere rilasciato con nota prot. R.U. n. 3670 in data 08/02/2022 dalla Capitaneria di Porto di Pescara, acquisito al prot. n. ARR-1501 in data 09/02/2022;
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise - Sede di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-16501 in data 30/12/2021;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità, acquisito al prot. n. PAR-8863 in data 03/12/2021;
Vista la delibera n. 6/2022 in data 10/02/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Visto il nulla osta prot. 1786/RU del 17/01/2022 rilasciato dall'Ufficio delle Dogane di Pescara ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990, acquisito al prot. n. ARR-1570 in data 10/02/2022;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 31/05/2022 del canone di € 2.698,75, richiesto con atto di accertamento n. 03-10/22 del 17/05/2022;
Vista la cauzione prestata in numerario per l'importo di € 6.000,00, mediante distinti versamenti di € 2.500,00 effettuato in data 25/07/2017, di cui alla reversale di incasso n. 1438 del 12/10/2017 e di € 3.500,00 effettuato in data 14/09/2022, di cui alla quietanza acquisita con la nota prot. n. ARR-11626-15/09/2022;
Vista la polizza assicurativa n. 174513739, emessa in data 10/06/2022 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00, nonché con massimale assicurato di € 1.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO, assunta al prot. n. ARR-7770 del 15/06/2022;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pescara - Ufficio Territoriale di Pescara, acquisita al prot. n. E-0000587 in data 11/01/2023;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 22/11/2022 PR_PEUTG_Ingresso_0071396_20221122 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

A PENNESE FRANCESCO codice fiscale PNNFNC71M06G482M
di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 90,10 situato nel Comune di Pescara e precisamente in ambito portuale di Pescara, molo nord, catastalmente individuata al foglio di mappa 27 particella 2440, 2441, 2442, allo scopo di utilizzare una bilancia da pesca fissa c.d. "trabocco", così costituita: 1) manufatto

in legno di mq. 14,80; 2) magazzino in legno di mq. 8,40 (di cui mq. 4,50 sotto la pedana in legno); 3) piattaforma coperta di mq. 18,80; 4) piattaforma scoperta in legno, circostante i manufatti, scala di accesso e pianerottolo di mq. 52,60.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2022 = € 2.698,75 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 01/01/2022 al 31/12/2025**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il Concessionario si impegna ad accettare e sottoscrivere clausola di revoca del presente titolo concessorio alla luce dello stato di avanzamento dei lavori previsti nell'ambito del Progetto Masterplan PSRA/07 – "Deviazione del porto canale di Pescara", in attuazione delle previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale di Pescara. La revoca potrà avvenire a insindacabile giudizio dell'Amministrazione marittima e non darà luogo ad alcun indennizzo a favore del concessionario;
- 2) E' fatta salva in qualsiasi momento a questa Autorità di Sistema Portuale ogni facoltà di revoca o delocalizzazione della Concessione che dovesse nel futuro rendersi necessaria ai fini della realizzazione delle opere di sviluppo previste dalla pianificazione territoriale vigente, senza che ciò comporti pretesa di risarcimento di qualsivoglia natura ed entità nei confronti di questa Autorità di Sistema;

- 3) Il concessionario si impegna a regolarizzare, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta registrazione della presente licenza demaniale, l'accatastamento del manufatto con intestazione al solo concessionario per la proprietà superficaria.
- 4) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 5) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 6) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 7) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 9) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 10) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 11) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 12) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 13) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 14) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità;
- 15) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 16) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 17) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 18) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 19) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato alla soglia minima prevista dall'art. 100